



**DPC002002 Ufficio Valutazioni Ambientali
DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC002 SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI**

DGR n. 309 del 29/05/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "REDAZIONE DEGLI STUDI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE NELLA REGIONE ABRUZZO (NUOVI INTERVENTI E AMPLIAMENTI) - INDIRIZZI E CRITERI"



Direzione Generale della Regione

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	29/05/2025	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPC002002 Ufficio Valutazioni Ambientali

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "REDAZIONE DEGLI STUDI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE NELLA REGIONE ABRUZZO (NUOVI INTERVENTI E AMPLIAMENTI) - INDIRIZZI E CRITERI"

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art.52, comma 2, dello Statuto della Regione Abruzzo secondo cui "*L'attività amministrativa è svolta secondo i principi di efficacia, efficienza, eticità, equità ed economicità; ubbidisce al principio di ragionevolezza, di proporzionalità e di leale collaborazione tra gli uffici*";

VISTO l'art. 4, comma 1 della L.R. n. 77/1999 che stabilisce che all'Organo di direzione politica, nel rispetto delle linee di indirizzo delineate nei documenti programmatici e di bilancio, compete [...] *lett. c) "emanare direttive generali finalizzate a rendere omogenea l'azione amministrativa e la gestione;"*

VISTO l'art. 1 della L.R. n. 31/2013 con particolare riferimento al comma 1 lett.e) che individua "*le azioni e gli interventi strategici di semplificazione amministrativa, di riordino e di semplificazione del complesso normativo regionale al fine di favorire lo sviluppo, la competitività, la crescita economica e l'innovazione anche tecnologica del sistema produttivo regionale, nonché le azioni e gli interventi strategici che potenziano l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nei rapporti con i cittadini o le imprese.*"

VISTO l'art. 2, comma 1, della L.R. n. 31/2013 secondo cui ai sensi dell'art. 52 dello Statuto "*l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge in modo da assicurare l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'Amministrazione ed è svolta secondo i principi di efficacia, efficienza, eticità, equità ed economicità, nonché secondo i principi di democraticità, proporzionalità, semplicità, del giusto procedimento, legittimo affidamento e degli ulteriori principi posti dall'ordinamento dell'Unione europea.*";

VISTE le precedenti Delibere di Giunta Regionale con le quali sono stati fissati i "*Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali*" interessanti le opere soggette alla procedura di verifica di impatto ambientale - verifica di compatibilità ambientale e valutazione di incidenza ed in particolare la D.G.R. n. 119 del 22.03.2002 recante "*L.R. n. 11/1999, comma 6), art. 46 – "Approvazione dei Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali"*";

VISTE le successive Delibere della Giunta Regionale modificative ed integrative della D.G.R. n. 119 del 22.03.2002:

- D.G.R. n. 241 del 13-05-2002 recante "*D.G.R. n. 119/2002 "Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali". Rettifica errori materiali*";
- D.G.R. n. 757 del 10-08-2002 recante "*D.G.R. n. 119/2002 e D.G.R. n. 241/2002 «Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali». Adeguamento*";
- D.G.R. n. 839 del 10-10-2002 recante "*D.G.R. n. 119/2002, D.G.R. n. 241/2002 e D.G.R. n. 757/2002: "Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali". Modifica*";
- D.G.R. n. 99 del 21-02-2003 recante "*L.R. n. 11/1999, art. 46, comma 7 - D.G.R. n. 119/2002 e successive modifiche e integrazioni. Definizione del valore dell'opera per il calcolo della sanzione*";
- D.G.R. n. 253 del 14-04-2003 recante "*D.G.R. n. 119/2002 e successive modifiche e integrazioni: "Criteri di indirizzi in materia di procedure ambientali. "Modifica allegato B, punto 10, lettera r)"*";

- D.G.R. n. 371 del 14-05-2004 recante “D.G.R. n. 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni: *“Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali”*. Adeguamento alla direttiva 85/337/CE come modificata dalla direttiva 97/11/CE e alla L.R. n. 26/2003”;
- D.G.R. n. 891 del 08-10-2004 recante “D.G.R. n. 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni: *“Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali”*. Modifica art. 8 - Misure di pubblicità”;
- D.G.R. n. 333 del 21/03/2005 recante “DGR 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni: *Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali - Modifica - Art. 7 bis*”;
- D.G.R. n. 740 del 27/07/2005 recante “DGR 119/2002. Designazione di 3 esperti in materia ambientale quali membri del Comitato di Coordinamento Regionale per la valutazione di impatto ambientale”;
- D.G.R. n. 1074 del 27-10-2005 recante “D.G.R. n. 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni: *“Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali”*. Modifica art. 5 – Autorità competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale”;
- D.G.R. n. 133 del 22/02/2006 recante “DGR 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni: *Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali. Modifica all. B - punto 3 - lett. i*”;
- D.G.R. n. 196 del 14-03-2006 recante “D.G.R. n. 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni: *“Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali”*. Art. 5 - Autorità competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale - Integrazione”;
- D.G.R. n. 197 del 14-03-2006 recante “Procedure ambientali di cui alla D.G.R. n. 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni: *Attività estrattive*”;
- D.G.R. n. 904 del 07-09-2007 recante “D.G.R. n. 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni: *“Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali”*. Primo adeguamento degli allegati A e B in esito all'entrata in vigore della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006”;
- D.G.R. n. 739 del 23-07-2007 recante “D.G.R. n. 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni: *“Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali”*. Modifica allegato B - punto 3”;
- D.G.R. n. 209 17-03-2008 recante “D.G.R. n. 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni: *“Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali”*. Ulteriori modifiche in esito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4”;
- D.G.R. n. 368 del 24-04-2008 recante “D.G.R. n. 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni: *“Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali”*. Definizione informatica delle procedure di registrazione, presentazione e pubblicità, relative alle pratiche di competenza dello Sportello Regionale Ambientale”;
- DGR n. 479 del 07/09/2009 recante “DGR n. 209 del 17.03.2008 recante modifiche ed integrazioni alla DGR n. 119/2002 e ss.mm.ii - *Ulteriori modifiche ai criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali*”;
- DGR n. 232 del 22/03/2010 “DGR n. 479 del 07/09/2009 recante modifiche ed integrazioni alla DGR n. 119/2002 e ss.mm.ii. - *Ulteriori modifiche ai - Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali*”;
- DGR n. 317 del 26/04/2010 recante “DGR n. 232 del 22.3.2010 recante modifiche ed integrazioni alla DGR n. 119/2002 e ss.mm.ii. - *Ulteriori modifiche ai Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali*”;
- DGR n. 68 del 10/02/2014 recante “Art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. - *Modifiche all'Allegato della DGR n. 317 del 26.04.2010*”;
- DGR n. 51 del 27/01/2015 recante “Art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. - *Ulteriori modifiche all'Allegato della DGR n. 317 del 26.04.2010*”;
- DGR 229 del 28/04/2020 recante “L.R. n. 11/1999 recante “Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali”, art. 46, comma 6, “Valutazione di impatto ambientale”. - DGR n. 119 2002 e s.m.i. Modifica dei Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali” con le quali è stato integrato e riformulato il documento “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali”, che

disciplina la composizione e il funzionamento del Comitato Regionale di Coordinamento Regionale (CCR-VIA);

VISTE:

- la DGR n. 660 del 14/11/2017 recante “*Valutazione di Impatto Ambientale - Disposizioni in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA ed al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006 così come introdotto dal Dlgs 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA*”;
- la DGR n. 605 del 28/09/2021 con oggetto “*Aggiornamento della “Modulistica” e delle “Specifiche Tecniche e Guida Operativa per le Procedure di VIA, VA e VINCA” di cui alla D.G.R. n. 660 del 14.11.2017 per l’attivazione delle procedure ambientali di cui al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Valutazione di Impatto Ambientale, Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., Verifica Preliminare, Verifica di Ottemperanza, Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e della Valutazione di Incidenza (art. 5 del D.P.R. 357 dell’8 settembre 1997 e ss.mm.ii.)*”;
- la DGR n. 713 del 28/11/2022 recante “*L.R. n. 11/99 – Aggiornamento del documento criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali (approvato con DGR 119/2002 e s.m.i.) alla luce delle disposizioni di cui al D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella L.120/2020 e del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021*”;

VISTA la L.R. 58/2023

- che all’art. 108, comma 1, abroga l’art. 46 della L.R. n. 11/1999 “*Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali*”;
- all’Art. 25 definisce la “*Valutazione di impatto ambientale*”:
 1. *La Regione è competente per la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti indicati dal d.lgs. 152/2006.*
 2. *Con riferimento alla valutazione di impatto ambientale trovano applicazione i procedimenti di cui alla parte I, titolo III, del medesimo d.lgs. 152/2006 [...].*
- all’art. 108, comma 3, stabilisce che “*ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative regionali vigenti alle norme abrogate di cui al comma 1 si intende riferito alle corrispondenti disposizioni della presente legge regionale o, in mancanza, ai principi desumibili dalla legge regionale stessa*”;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal:

- Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- Decreto- Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con L. 11 settembre 2020, n. 120;
- Decreto - Legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021 n. 108;
- Decreto-Legge 1 marzo 2022 n.17 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n.34;
- Decreto-Legge 17 maggio 2022 n.50 convertito, con modificazioni, dalla L.15 luglio 2022, n. 91;
- Decreto-Legge 9 agosto 2022, n.115 convertito con modificazioni dalla L.21 settembre 2022, n. 142;

RICHIAMATI gli allegati III e IV alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., che individuano rispettivamente le tipologie progettuali relative alle attività estrattive che sono sottoposte a VIA, ai sensi dell’art. 27-bis, ovvero a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19, ed in particolare i seguenti:

- punto s) dell’allegato III “*Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ettari*”;
- punto 8, lettera i) dell’allegato IV “*cave e torbiere*”;

RICHIAMATI altresì gli Allegati IV-bis e VII alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., che stabiliscono rispettivamente i contenuti minimi dello Studio Preliminare Ambientale e dello Studio di Impatto Ambientale;

VISTA le numerose istanze di valutazione ambientale che annualmente pervengono al Servizio Valutazioni Ambientali riguardanti aperture o ampliamenti di attività estrattive e la ricorrente necessità di richiedere integrazioni e chiarimenti da parte dell'Autorità Competente (CCR-VIA);

RAVVISATA la necessità di agevolare i proponenti dei progetti nella redazione degli studi preliminari ambientali e degli studi di impatto ambientale necessari a valutare i possibili impatti che l'attività estrattiva può generare, oltre che di semplificare le procedure amministrative, riducendo i tempi procedurali relativi alle valutazioni ambientali;

RITENUTO di dover meglio specificare quanto riportato agli allegati IV-bis e VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al livello di approfondimento delle valutazioni tecniche di cui il Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA necessita per l'espressione del parere di competenza;

VISTA la proposta di documento denominato "*Redazione degli studi di valutazione ambientale per le attività estrattive nella Regione Abruzzo (nuovi interventi e ampliamenti) - Indirizzi criteri*", redatto dal Servizio Valutazioni Ambientali;

DATO ATTO che il documento "*Redazione degli studi di valutazione ambientale per le attività estrattive nella Regione Abruzzo (nuovi interventi e ampliamenti) - Indirizzi criteri*" in data 27/02/2025 è stato sottoposto, nella sua versione definitiva, all'attenzione dei componenti del Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA, i quali ne hanno condiviso i contenuti;

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere all'approvazione del documento "*Redazione degli studi di valutazione ambientale per le attività estrattive nella Regione Abruzzo (nuovi interventi e ampliamenti) - Indirizzi criteri*";

RITENUTO di demandare alla Dirigente del competente Servizio Valutazioni Ambientali tutti gli eventuali atti consequenziali;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;

DATO ATTO della regolarità tecnica – amministrativa e della legittimità del presente atto attestata con le firme apposte in calce al medesimo, dal Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali e dal Direttore del Dipartimento Territorio - Ambientali ognuno per le proprie competenze;

Tutto ciò premesso a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **di approvare**, ai sensi dell' art. 4 della L.R. 77/1999, il documento "*Redazione degli studi di valutazione ambientale per le attività estrattive nella Regione Abruzzo (nuovi interventi e ampliamenti) - Indirizzi criteri*", allegato, alla presente Deliberazione;
2. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
3. **di dare mandato** al Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale a porre in essere tutti i provvedimenti necessari e consequenziali per l'attuazione della presente deliberazione;
4. **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul BURA e sulla sezione WEB del sito istituzionale della Regione Abruzzo "*Aree Tematiche – Ambiente - Valutazioni Ambientali*" al seguente link: <https://www.regione.abruzzo.it/content/valutazione-di-impattoambientale>.



**DPC002002 Ufficio Valutazioni Ambientali
DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC002 SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Paola Pasta
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO DPC002002 Ufficio Valutazioni Ambientali
Andrea Santarelli
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPC002 SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
Erika Galeotti
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
Pierpaolo Pescara
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A01 Agricoltura; Caccia e Pesca; Parchi e riserve naturali; Sistema idrico; Ambiente.
Emanuele Imprudente
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: Linee guida redazione studi valutazione ambientale cave_finale.pdf

Impronta CD46448DE3D9A8A676A3570F417B6E84CDE965E5CEFF5CC55464D6F52E1543DC



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPC002002 Ufficio Valutazioni Ambientali
DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC002 SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI**

(Firmato digitalmente da)

**MARCO MARSILIO
PRESIDENTE**

Data: 29/05/2025 16:44:24

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

**EMANUELA GRIMALDI
SEGRETARIO**

Data: 29/05/2025 17:02:44

Nr. di serie certificato: 2022499533962917797



Redazione degli studi di valutazione
ambientale per le attività estrattive nella
Regione Abruzzo
(nuovi interventi e ampliamenti)
- Indirizzi criteri -



1. Introduzione

All'interno del presente documento vengono forniti indirizzi e criteri per la redazione degli studi relativi all'espletamento delle procedure di valutazione ambientale relative alle attività estrattive (cave e torbiere) all'interno della Regione Abruzzo.

Gli Allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, individuano rispettivamente le tipologie progettuali relative alle attività estrattive che sono sottoposte a VIA, ai sensi dell'art. 27-bis, ovvero a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19:

- Allegato III, punto s) "*Cave e torbiere con più di 500.000 m³/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari*";
- Allegato IV, punto 8, lettera i) "*cave e torbiere*";

Vista la notevole quantità di istanze che annualmente pervengono al Servizio Valutazioni Ambientali da parte del settore delle attività estrattive (attualmente pari a circa 30-40 pratiche/anno) e stante l'importanza dello stesso per l'economia regionale, gli obiettivi dei presenti criteri ed indirizzi sono quelli di garantire uniformità di valutazione dei progetti presentati e di agevolare il proponente nella redazione degli elaborati e dei documenti necessari alla valutazione dei possibili impatti che il progetto potrà indurre, anche al fine di una semplificazione delle procedure amministrative e dell'accorciamento ulteriore dei tempi dei procedimenti relativi alla valutazione ambientale.

Vista, pertanto, la necessità di contemperare l'importanza del settore estrattivo per l'economia regionale con le esigenze di tutela delle componenti ambientali che vengono tipicamente interessate dai progetti di cava, e viste anche le peculiari caratteristiche del territorio della Regione Abruzzo, si intende, di seguito, fornire una maggiore specificazione dei contenuti e del livello di approfondimento della documentazione tecnica che l'Autorità Competente (Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA) ritiene tipicamente necessaria per la valutazione degli impatti ambientali di progetti relativi alla realizzazione o all'ampliamento di cave e torbiere.

I presenti indirizzi e criteri, seguendo la ratio della norma (Testo Unico Ambientale), sono divisi in due macro-sessioni, riferibili ai due livelli di valutazione: Valutazione di Impatto Ambientale propriamente detta (VIA), e Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA).

2. Valutazione di Impatto Ambientale

La documentazione prevista in caso di attivazione di una istanza di valutazione di impatto ambientale viene definita dall'art. 23 comma 1 del D.Lgs. 152/06:

"1. Il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo all'autorità competente in formato elettronico:

- a) il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);*
- b) lo studio di impatto ambientale;*
- c) la sintesi non tecnica;*
- d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;*
- e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2;*
- f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33;*
- g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;*
- g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31";*



mentre i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale vengono definiti dall'art. 22 e dall'Allegato VII.

Inoltre, considerato che la procedura di VIA di competenza regionale si svolge esclusivamente ai sensi dell'art. 27-bis "Provvedimento autorizzatorio unico regionale", all'interno del quale vanno rilasciate "tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto", è necessario che l'istanza di VIA regionale contenga anche la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa da parte dei singoli Enti.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, la documentazione relativa ad un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale, può essere ricondotta alle seguenti macro-categorie:

- Elementi minimi di cui agli artt. 22 e 23, e le indicazioni dell'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- Progetto della cava;
- Relazioni specialistiche fondamentali (acustica, emissioni, geologica/idrogeologica);
- Documentazione ed elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.

Nei successivi paragrafi ci si soffermerà sugli elaborati per i quali si ritiene che si sia bisogno di maggiori specificazioni.

2.1. Studio di Impatto Ambientale

Per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale si rimanda alle Linee Guida SNPA n. 28/2020 – ISBN: 978-88-448-0995-9, recanti "VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE – NORME TECNICHE PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE".

2.2. Progetto della cava

Secondo la definizione dell'articolo 5, comma 1, lettera g) del T.U.A., per progetto si intende "la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta il progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE".

Si ricorda che all'interno del procedimento di PAUR ex art. 27-bis, vanno acquisite tutte le autorizzazioni, comunque denominate necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. Tale disposizione potrebbe spostare, in alcuni casi, il livello di progettazione addirittura su un piano esecutivo, quando, ad esempio, occorresse acquisire titoli quali l'autorizzazione sismica.

Pertanto, gli elaborati progettuali relativi ad un progetto di attività estrattiva devono consentire di individuare compiutamente tutte le caratteristiche qualitative e quantitative dell'opera, esplicitando tutti i dati necessari alla valutazione dei potenziali impatti ambientali all'interno dello SIA o delle relazioni specialistiche.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Documentazione fotografica a colori d'insieme e di dettaglio con indicazione in planimetria dei punti di ripresa delle immagini;



- Rappresentazione dello stato di fatto e di progetto (escavazione e ripristino), mediante planimetrie a curve di livello in scala adeguata, opportunamente quotate;
- Sezioni longitudinali e trasversali in numero adeguato, opportunamente vestite e riportanti le quote altimetriche dei profili dello stato di fatto, di fondo scavo, di ripristino ed il profilo relativo alla quota della massima oscillazione della falda, ove presente;
In ciascun elaborato devono essere riportati i perimetri delle aree d'intervento e delle altre eventuali aree o infrastrutture interessate, quali es: aree di cantiere, interconnessioni, interferenze ecc.
- Cronoprogramma di coltivazione e progetto di recupero ambientale, con indicazione delle caratteristiche dei materiali utilizzati;
- Eventuali fotosimulazioni (se ritenute necessarie, effettuate sulle foto di cui alla documentazione fotografica), dovranno essere realizzate per la situazione post-operam priva di interventi di mitigazione e post-operam con gli interventi di mitigazione proposti, dovranno inoltre riprodurre eventuali interventi contermini già esistenti o in progetto;
- Progetto dell'eventuale rete di drenaggio delle acque meteoriche dilavanti da realizzare per la fase di cantiere e per il recupero ambientale del sito di cava (fossi di guardia, canalette, vasche di sedimentazione ecc.), ove possibile realizzato utilizzando le tecniche dell'ingegneria naturalistica. In generale la rete di drenaggio dovrà essere dimensionata in modo da evitare fenomeni di erosione, ristagni e trasporto solido, distinta tra quella da realizzare lungo il perimetro esterno all'area di cava e quella interna al sito estrattivo. Per quest'ultimo caso, si dovrà porre particolare attenzione al trattamento delle eventuali acque di prima pioggia di pertinenza dell'area degli impianti, di stoccaggio dei materiali utilizzati, di parcheggio dei mezzi di lavoro ecc...

Per gli interventi di ampliamento e rinnovo di una attività estrattiva, alla documentazione di progetto dovrà essere allegata un'asseverazione della direzione lavori, che attesti che la coltivazione progressa è stata effettuata nel rispetto del progetto autorizzato (area cantiere estrattivo, volumi, quota fondo scavo ecc.).

2.3. Relazioni specialistiche

In relazione alla specifica tipologia progettuale, si ritiene fondamentale che allo Studio di Impatto Ambientale dovranno essere allegate almeno le relazioni specialistiche di seguito elencate.

2.3.1. Studio previsionale di Impatto Acustico

Lo studio previsionale acustico dovrà essere redatto secondo il documento "CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO E DELLA VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. g) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e dell'art. 4 commi 1, 2 e 13 della Legge Regionale 17 luglio 2007 n. 23 (Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo)", Allegato 3 alla Delibera di Giunta Regionale n. 770/P del 14/11/2011;

2.3.2. Relazione relativa previsionale delle emissioni diffuse

Va redatto uno studio previsionale al fine di verificare l'ammissibilità del rateo emissivo di inquinanti prodotti dall'attività, considerando tutte le sorgenti emissive ed in perfetta coerenza con i dati di progetto.

In alcuni casi particolari, riferibili alla particolare sensibilità del contesto ambientale, potrebbe essere necessario produrre uno studio previsionale di ricaduta, i cui risultati vanno confrontati con i limiti di cui al D.Lgs. 155/2010.

In caso di individuazione di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse tipo bagnature, occorre indicare la fonte di approvvigionamento della risorsa idrica (pozzo, acquedotto, autobotte, etc...). In caso di approvvigionamento tramite autobotte, occorre conteggiarne i viaggi, ai fini della valutazione degli impatti relativi.



2.3.3. Relazione geologica e idrogeologica

La relazione geologica e idrogeologica finalizzata, alla caratterizzazione ambientale dell'area di progetto, dovrà avere almeno i contenuti di seguito riportati.

2.3.3.1. Indagini geologiche geotecniche e prospezioni geofisiche di superficie

Programmazione ed esecuzione di una campagna di indagini dirette (sondaggi geognostici) e indirette (prospezioni geofisiche di superficie) volte alla determinazione degli spessori e della consistenza delle coperture nonché alla definizione della natura litologica e dello stato meccanico dei terreni oggetto di escavazione. Il numero di indagini dirette è funzione del numero di indagini preesistenti e della complessità geologica e geomorfologica ma non può prescindere dalla caratterizzazione litostratigrafica e geotecnica minima per ciascuna facies litologica, dall'analisi puntuale in corrispondenza dei settori destinati agli interventi previsti per lo svolgimento dell'attività (aree di coltivazione, di deposito, di discarica, impianti di lavorazione, strade di accesso, piste, rampe, edifici al servizio dell'attività etc.).

Le indagini dovranno raggiungere una profondità sufficiente a dare evidenza della mancata interferenza con la falda, ivi compreso il rispetto delle distanze e tolleranze stabilite dalle norme generali di indirizzo o dalle vigenti disposizioni di polizia mineraria.

La profondità delle indagini dovrà consentire la ricostruzione di profili geologici con indicazione degli elementi geologico strutturali rilevati o ipotizzati.

Le indagini eseguite dovranno essere illustrate in apposito report comprensivo di almeno i seguenti punti:

- Descrizione della metodologia utilizzata per la realizzazione delle indagini⁽¹⁾;
- Ubicazione cartografica;
- Stratigrafie redatte a cura di geologo abilitato;
- Descrizione della tipologia, della metodologia e del condizionamento delle installazioni in foro (es piezometri o inclinometri);
- Report fotografico;
- Report delle misure monitoraggio.

Sulla scorta di indagini e prospezioni dirette e/o indirette e del rilevamento geologico, geomorfologico e idrogeologico si dovrà definire un modello geologico, indicando i caratteri stratigrafici, strutturali, litologici, geomorfologici e idrogeologici dell'area investigata.

2.3.3.2. Rilevamento Geologico, Geomorfologico e Idrogeologico di dettaglio

Dovranno essere prodotte a seguito di rilievo geologico, geomorfologico e idrogeologico di dettaglio le relative carte di rilievo in scala minima 1:2.000 di un settore del territorio interferente direttamente o indirettamente con le attività in progetto.

In particolare il rilevamento idrogeologico dovrà contenere le misure effettuate sui punti d'acqua preesistenti e le misure effettuate in quelli di nuova realizzazione.

Le misure dovranno avere una precisione centimetrica. L'assenza di falda al di sotto di un'area significativa del sito dovrà essere evidenziata e motivata.

I punti d'acqua dovranno raggiungere profondità tali da escludere eventuali connessioni/interferenze con le attività di progetto (ad es. verifica del rispetto di un adeguato franco, verifica di connessioni con la falda in aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, ecc.).

Le misure di soggiacenza dovranno permettere di individuare la massima oscillazione della falda. I punti dovranno essere quotati con apposito rilievo topografico avente precisione centimetrica.



Il report finale dovrà contenere le seguenti informazioni:

- data di misura;
- quota s.l.m. del punto di misura;
- valori di soggiacenza;
- quota piezometrica s.l.m.

I punti d'acqua dovranno permettere di ricostruire la superficie piezometrica e le modalità di circolazione idrica sotterranea nell'area d'interesse. I piezometri dovranno rimanere in esercizio per il periodo di coltivazione della cava al fine di assicurare il monitoraggio delle acque sotterranee.

Nel caso in cui non dovessero essere rinvenute le acque di falda, il monitoraggio piezometrico dovrà proseguire per un periodo sufficiente a confermarne l'assenza.

In aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano dovrà essere esclusa la connessione con la falda sotterranea con appropriate indagini idrogeologiche e geomeccaniche in situ (ad es. prove di permeabilità, indagini geofisiche, ecc.).

2.3.3.3. Prescrizioni in fase coltivazione

Indicare, anche in forma sintetica, tutti gli obblighi e le prescrizioni da osservare in relazione alla coltivazione della cava ed al successivo ripristino sotto il profilo geologico ed ambientale.

2.4. Elenco allegati grafici

In ciascun elaborato devono essere riportati i perimetri delle aree d'intervento e delle altre eventuali aree o infrastrutture interessate, quali es: aree di cantiere, interconnessioni, interferenze ecc.

Le cartografie tematiche devono essere a colori e riportanti apposita legenda.

Gli elaborati numerici e grafici di tutte le indagini geologiche sismiche e ambientali devono essere chiaramente leggibili e a colori.

L'ubicazione delle indagini dovranno essere posizionate in carta a seguito di rilievo GPS specificandone il sistema di coordinate cartografiche adottate.

TITOLO	SCALA ⁽²⁾
Inquadramento territoriale su cartografia ufficiale	1:50.000/25.000
Inquadramento Territoriale su CTR	1:10.000/5.000
Carte dei vincoli	1:10.000
Foto Aerea	1:5.000
Planimetria dei punti di ripresa delle immagini	1:2.000
Rilievo plano-altimetrico	1:500 per cave di superficie inferiore di 2 ha
Profili e sezioni topografiche	1:500 per cave di superficie inferiore di 2 ha
Rilievo plano-altimetrico	1:1000 per cave di superficie uguale o maggiore di 2 ha
Profili e sezioni topografiche	1:1000 per cave di superficie uguale o maggiore di 2 ha
Cartografia stato di progetto	1:2.000
Carta di Rilevamento Geologico, Geomorfologico e strutturale dell'area	1:2.000
Carta Idrogeologica	1:2.000
Carta delle indagini con ubicazione delle indagini geognostiche e geofisiche di superficie nuove e/o pregresse ⁽³⁾	1:2.000
Profili Geologici ⁽⁴⁾	1:2000



Altro	...
-------	-----

(1) per la esecuzione di tutte le indagini geologico geotecniche e le prove sismiche, in funzione della tipologia dell'intervento in progetto, dovranno seguire le raccomandazioni AGI, e/o le specifiche ISPRA, e in assenza di raccomandazioni e specifiche tecniche proprie per i lavori di coltivazione di miniere e cave.

(2) La scala indicata nella tabella è da intendersi minima.

(3) Le indagini pregresse se contigue all'area in esame dovranno essere comunque rappresentative del contesto geologico/geotecnico in cui insiste il progetto.

(4) Si dovranno redigere profili geologici con riportate i profili di scavo e/o di ripristino, la quota della massima oscillazione della falda eventualmente presente e le indagini geologiche eseguite per l'intervento e eventualmente le indagini pregresse. Il numero dei profili dovrà essere commisurato alla estensione del progetto di cava su base topografica C.T.R. o piano quotato a curve di livello opportunamente rilevato.

3. Verifica di assoggettabilità a VIA

L'art. 19 del D.Lgs. 152/06, al comma 1, impone al proponente la trasmissione di uno "studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'Allegato IV-bis".

Alla luce di quanto premesso all'interno del presente documento, si ricorda che, con riferimento alle caratteristiche fisiche e dimensionali del progetto ed alle caratteristiche ambientali e di contesto dell'area in cui si inserisce la proposta, è facoltà del proponente trasmettere, contestualmente allo studio preliminare ambientale, anche il progetto relativo all'iniziativa, eventualmente corredato da relazioni specialistiche o comunque tutte le informazioni e gli approfondimenti che si ritengono necessari. Ciò, al fine di consentire all'Autorità Competente di valutare, sulla base dei criteri di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., se il progetto possa avere impatti significativi e negativi.

Le relazioni specialistiche, se prodotte, dovranno necessariamente contenere un livello di dettaglio maggiore rispetto allo SPA, secondo quanto indicato al paragrafo 2.3 del presente documento, e riassumere i contenuti delle indagini e dei rilievi più idonei eseguiti, rispettando la normativa, gli indirizzi, le raccomandazioni ed i manuali di settore vigenti.

Tutti i dati riportati nelle relazioni specialistiche allegate allo SPA saranno funzionali alla stima dell'impatto potenziale sulle matrici ambientali e dovranno essere riportati coerentemente all'interno dello SPA.

3.1. Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale (SPA)

Di seguito si riporta, per punti, quanto previsto dall'Allegato IV-bis, seguito da una breve indicazione su quanto ritenuto importante ai fini della valutazione di un progetto in V.A. e tenendo conto che lo studio dovrà consentire all'Autorità Competente di valutare, sulla base dei criteri di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., se il progetto possa avere impatti significativi e negativi.

1. Descrizione del progetto comprese in particolare:

- a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;
- b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si propongono alcuni punti da riportare all'interno dello SPA:

Punto a

- Superficie occupata dall'attività;



- Quantificazione delle volumetrie da estrarre;
- Produzione annua;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Tipologia e quantità di mezzi utilizzati;
- Dati sul traffico presunto;
- Tipologia, caratteristiche e quantità dei materiali di ripristino;
- Etc...

Punto b

- limiti amministrativi;
- località e indirizzo;
- le coordinate e sistema di riferimento utilizzato;
- indicazione del foglio e delle particelle catastali;
- cartografia in scala adeguata con riportati i limiti del progetto delle
 - mappa catastale con evidenza delle particelle occupate;
 - riferimenti cartografici essenziali (n. tavole IGM e CTR);
 - ubicazione dell'area di progetto su base foto aerea.

2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.

Il proponente dovrà effettuare una ricognizione del sistema dei vincoli e della pianificazione locale e sovraordinata eventualmente interferente con il progetto.

La scala di rappresentazione sarà scelta da progettista ma dovrà essere idonea per una chiara e esaustiva rappresentazione. Nella rappresentazione cartografica è opportuno riportare il perimetro dell'area d'intervento.

Di seguito sono riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni tematismi da sottoporre a verifica nello svolgimento dello studio:

- Piano Urbanistico Comunale;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- Piano Regionale Paesistico;
- Vincolo idrogeologico;
- Carta della Pericolosità Idrogeologica;
- Carta della Pericolosità idraulica;
- Vincoli paesaggistici;
- Carta della Vulnerabilità intrinseca all'inquinamento degli acquiferi;
- Carta delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (in particolare si dovranno indicare, se presenti, l'ubicazione delle sorgenti e dei pozzi di acque destinate al consumo umano, con la delimitazione delle aree di salvaguardia distinte in zone di tutela, rispetto e protezione);
- Etc...



3. *La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:*
 - a. *i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;*
 - b. *l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.*

È opportuno eseguire valutazioni di natura qualitativa o quantitativa sulla significatività dei potenziali impatti ambientali **nelle fasi di cantiere, esercizio e post-operam**, in relazione alle loro caratteristiche di intensità, temporaneità, reversibilità ed in relazione alla vulnerabilità delle componenti ambientali indagate o dei recettori eventualmente presenti.

In particolare dovranno essere valutati gli impatti legati al rumore, polveri, traffico indotto e inquinamento della falda.

Al fine di agevolare la favorevole conclusione del procedimento di VA, il proponente potrà allegare allo SPA relazioni specialistiche atte a valutare in maniera analitica e quantitativa l'impatto potenziale. Nella redazione di tali relazione il proponente potrà tener conto delle indicazioni sulla relativa modalità di predisposizione riportate nel paragrafo 2.3.

4. *Nella predisposizione delle informazioni e dei dati di cui ai punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri contenuti nell'allegato ALLEGATO V - Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19*

Il proponente dovrà sviluppare lo studio esponendo esaurientemente tutte le caratteristiche del progetto, tenendo in considerazione anche dei progetti esistenti e/o approvati secondo quanto indicato nei punti 1, 2, 3 dell'ALLEGATO V - Criteri per la Verifica di assoggettabilità.

5. *Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.*

In relazione ai potenziali impatti individuati dall'estensore dello SPA per lo specifico progetto, potranno essere indicate le misure ritenute necessarie per evitare e prevenire gli impatti ambientali significativi e negativi.

A tal proposito la Regione Abruzzo, con DGR n. 898 del 20/12/2023 ha approvato il documento "Atti di indirizzo per la formulazione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di V.A. regionale ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 152/2006 ss.mm.e.ii." e "l'Allegato al Modello 1 - Istanza V.A. - condizioni ambientali richieste dal Proponente - art.5, c.1. Lett. o-ter) del d.lgs. 152/06", al fine di consentire ai proponenti di richiedere, all'interno del procedimento di V.A., le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi.

Le condizioni ambientali richieste dovranno quindi essere attuate dal proponente secondo le modalità e le tempistiche riportate nel giudizio di esclusione dalla VIA e il proponente dovrà dare evidenza di avervi ottemperato attivando apposito procedimento di Verifica di Ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., successivamente alla loro attuazione.

Il citato Allegato al Modello 1 è pubblicato sul sito web regionale, alla pagina dedicata alla Valutazione di Impatto Ambientale, al link <https://www.regione.abruzzo.it/content/valutazione-di-impatto-ambientale>, nella sezione "Modulistica".